

Art. 407 Giurisdizione arbitrale

¹ La validità dei patti d'arbitrato conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Codice si giudica secondo il diritto per essi più favorevole.

² Ai procedimenti arbitrali pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto previgente. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione del nuovo diritto.

³ I mezzi d'impugnazione sono retti dal diritto in vigore al momento della comunicazione del lodo.

⁴ Ai procedimenti davanti al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356, se già pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice, continua ad applicarsi il diritto previgente.

Esecutività del lodo - diritto transitorio

La procedura e le condizioni di esecuzione di un lodo arbitrale svizzero sono retti dal diritto vigente al momento in cui è stato avviato il procedimento esecutivo davanti all'autorità giudiziaria competente e ciò vale anche per il regime delle eccezioni a norma dell'art. 81 LEF. Se l'istanza di rigetto dell'opposizione è stata proposta dopo il 1.1.2011 l'esecuzione del lodo è disciplinata dagli art. 335 segg. CPC (c. 4). L'unica prova per l'esecutività richiesta all'art. 387 CPC è quella della comunicazione del lodo arbitrale alla parte soccombente. Il carattere esecutivo dello stesso discende direttamente, per legge, da siffatta comunicazione, per cui un'attestazione di esecutività ex art. 386 cpv. 3 CPC non è indispensabile. Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (TI) 14.2011.96 del 16.8.2011